



Allegato n. 1

COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Alla Costa n. 3 - 17047, Vado Ligure (SV) - Tel. 019 2160016 - Fax 019 2161112
corpom@cert.comune.vado-ligure.sv.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI “FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA” NEL COMUNE DI VADO LIGURE

CAPITOLATO SPECIALE

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0060849/2023 del 14/11/2023

Comune di Vado Ligure (SV) – Piazza S. Giovanni Battista 5
C.A.P. 17047 – C.F./P. IVA 00251200093
Tel. 019 886350 – Fax 019 880214
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it – www.comune.vado-ligure.sv.it

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato regola, in via preliminare, i rapporti tra il Comune di Vado Ligure (1) e la Ditta aggiudicataria (2) della gara mediante procedura negoziata, previo avviso per manifestazione d’interesse, in relazione all’affidamento a quest’ultima, in regime di privativa, dell’attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione, senza alcun onere finanziario per il Comune, di segnaletica direzionale privata di cui all’art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (3), limitatamente alle tipologie di indicazioni previste al comma 1, lettera b): industriali, artigianali, commerciali e lettera c): alberghiere (4), individuando anche gli elementi essenziali del contratto che sarà stipulato con la Ditta aggiudicataria.

Ad integrazione di quanto riportato nel relativo bando e disciplinare di gara, vengono, altresì, indicati specifici impegni richiesti alle Ditte concorrenti.

Il nuovo Affidatario dovrà prendere in carico l’insieme delle installazioni realizzate durante il precedente periodo di concessione del servizio con scadenza al 31/12/2023.

Il nuovo Concessionario potrà in seguito proporre le modifiche/integrazioni all’esistente segnaletica direzionale privata ritenute necessarie, avanzando le relative richieste nel rispetto dei criteri qualitativi e di conformità richiesti dal Comune.

L’attività oggetto dell’affidamento riveste carattere di servizio di pubblica utilità, in quanto è interesse del Comune che sulla rete viaria di competenza sia presente un valido “sistema” di segnaletica direzionale di localizzazione delle attività economiche vadesi, così da garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico veicolare, evitando distrazioni da parte dei conducenti e riducendo i transiti passanti e la circolazione infruttuosa alla ricerca di esercizi privati.

Nota 1: di seguito indicato con il termine “Comune”

Nota 2: appresso nominata “Concessionario”

Nota 3: a seguire denominato “Regolamento C.d.S.”

Nota 4: per praticità, i manufatti segnaletici saranno di norma indicati sinteticamente come “installazioni”

ARTICOLO 2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di anni solari 5 (cinque), dal 01/01/2024 al 31/12/2028.

Il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica della durata contrattuale, con pari condizioni di esecuzione ed economiche, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a quattro mesi, nel qual caso al Concessionario sarà richiesto il versamento di un canone concessorio parziale, calcolato in ratei mensili.

ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo per il Concessionario, derivante dalle prestazioni richieste nell’ambito del presente affidamento, è costituito dallo sfruttamento commerciale, in regime di esclusiva, degli impianti di segnaletica direzionale privata, mediante richiesta ai soggetti fruitori delle indicazioni di localizzazione delle attività economiche del pagamento di una somma annuale onnicomprensiva (includente, quindi, anche il canone dovuto per la pubblicità, di cui al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 22/02/2021 e ss.mm.ii., che il Concessionario riversa per conto del “cliente”), il cui importo massimo per ciascun segnale è stabilito in € 150,00, oltre IVA nella misura di legge.

ARTICOLO 4. CORRISPETTIVO PER IL COMUNE

Il Concessionario dovrà versare anticipatamente al Comune un canone annuale, secondo l’importo indicato in sede di offerta economica valutata ai fini dell’aggiudicazione.

Tale canone concessorio non potrà essere inferiore al minimo di € 10.000,00 all'anno ed è comprensivo del Canone Unico Patrimoniale per occupazione del suolo pubblico, laddove dovuto.

Resta, invece, in capo al Concessionario l'obbligo di corrispondere al Comune (o a chi per esso), per conto dei soggetti fruitori della segnaletica direzionale privata, il canone dovuto per la pubblicità, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito dal succitato Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

Il primo canone per l'anno 2024 dovrà essere versato entro il 30° giorno successivo alla stipula del contratto.

Per ciascuno dei restanti 4 (quattro) anni di durata della concessione, il canone dovrà sempre essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di pertinenza.

Il versamento del predetto canone annuale, da assoggettare ad IVA alle condizioni di legge, dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia e le coordinate che saranno indicate dal Comune, presso la Tesoreria comunale ed a fronte del versamento l'Ente emetterà regolare fattura.

L'eventuale ritardata corresponsione del canone concessorio costituirà inadempimento contrattuale e come tale potrà comportare l'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 12.

In caso di ritardo superiore ai 60 giorni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione di cui al seguente articolo 13, fatta salva l'ulteriore possibilità per l'Ente di promuovere azione di rivalsa nei confronti del Concessionario per i danni subiti.

ARTICOLO 5. INSTALLAZIONI E CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

Effettuate le preventive verifiche sulla consistenza e stato d'uso delle installazioni effettuate dal Concessionario uscente, se del caso anche mediante appositi sopralluoghi direttamente sul territorio comunale, anche al fine di una ponderata valutazione dell'offerta, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, nei tempi che saranno indicati dal Comune, un piano aggiornato di tutti gli impianti di segnaletica direzionale privata esistenti che dovrà prendere in carico, eventualmente integrato dall'indicazione di ulteriori nuove postazioni che prevede di realizzare, in sostituzione o integrazione, attestandone la conformità a tutti gli strumenti normativi e regolamentari applicabili al caso ed asseverando che gli impianti saranno posizionati in modo tale da garantirne adeguata sicurezza, stabilità e durata.

Le nuove installazioni dovranno essere realizzate con materiali e modalità conformi rispetto a quelle già presenti, per evidenti ragioni di omogeneità, sia sotto il profilo funzionale che estetico.

In particolare, dovrà essere garantito che le nuove installazioni saranno posizionate in modo da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, collocandole secondo un criterio che, oltre che rispettoso delle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada (5) e del Regolamento C.d.S., sia improntato ad evitare la collocazione di segnaletica direzionale privata in corrispondenza o immediata prossimità di punti "sensibili" della rete viaria, quali, ad esempio, intersezioni stradali, curve, dossi, strettoie, ecc...

Per l'apposizione delle "freccie" direzionali si dovrà prediligere il montaggio su due paline e/o su supporti che prevedano comunque più punti di fissaggio, nonché l'utilizzo di materiali di elevata qualità e di pregio, sia sotto il profilo estetico che per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza e durata nel tempo.

Gli elaborati progettuali relativi ai nuovi impianti dovranno contenere la descrizione del tipo di manufatti previsti e dei materiali utilizzati per i cartelli e per i supporti, nonché l'indicazione su apposita planimetria della rete viaria comunale dell'esatta localizzazione.

Le ditte concorrenti, indipendentemente dall'esito della gara, non potranno avanzare alcuna pretesa verso il Comune per i costi sostenuti per le verifiche effettuate, anche con eventuali sopralluoghi, trattandosi di impegni che i partecipanti alla procedura aperta assumono ed accettano preventivamente, al fine della ponderata presentazione dell'offerta.

Qualora, nel corso del periodo di validità contrattuale, dovessero intervenire modifiche normative che comportino la necessità di rimozioni, sostituzioni e/o adeguamenti delle installazioni, il

Concessionario dovrà provvedervi tempestivamente e comunque entro i tempi che saranno stabiliti dal Comune, senza alcun onere o pretesa a carico dell'Ente.

In ogni caso e momento, è fatta salva la facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, di ordinare al Concessionario, a cura e spese di quest'ultimo, la rimozione o lo spostamento di segnali che non soddisfino le condizioni di sicurezza e conformità soprarichiamate o per intervenute ragioni di necessità/opportunità.

Ove il Concessionario non effettui gli interventi richiesti entro il termine prescritto, il Comune potrà provvedervi direttamente, ponendo le spese a carico del Concessionario, fatta salva la possibilità di applicare la penale prevista al successivo articolo 12.

Nota 5: anche "C.d.S."

ARTICOLO 6. AUTORIZZAZIONI E TEMPI PER LE INSTALLAZIONI

Contestualmente alla stipula del contratto di concessione, il Comune provvederà ad autorizzare in un'unica soluzione tutte le installazioni previste dal piano aggiornato presentato dalla Ditta aggiudicataria, per un periodo pari all'intera durata dell'affidamento.

Per ogni ulteriore installazione successiva ad integrazione del piano, il Concessionario dovrà richiedere preventivamente la necessaria autorizzazione, secondo una modulistica concordata tra le parti, producendo documentazione descrittiva atta ad indicarne le caratteristiche, la localizzazione e la conformità alle pertinenti disposizioni normative e regolamentari, nonché la compatibilità con il progetto distributivo iniziale.

Il Comune, effettuate le opportune verifiche, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, se del caso corredata del nulla osta di diverso ente proprietario della strada, rilascerà l'autorizzazione integrativa di quella originariamente accordata per il piano iniziale delle installazioni, con scadenza corrispondente a quella del termine contrattuale, mentre, in caso di installazione giudicata non assentibile, disporrà apposto diniego.

Al termine di ogni annualità contrattuale, il Concessionario dovrà aggiornare l'elenco e la planimetria di localizzazione relativa alle installazioni realizzate, fornendone copia al Comune.

ARTICOLO 7. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto stabilito in altre parti del presente capitolato, con la partecipazione alla gara e con la stipula del contratto di affidamento, il Concessionario assume, a suo totale carico, gli obblighi ed oneri di seguito indicati, da considerarsi inderogabili ed applicabili a ciascuna installazione:

- a) spese di gara e contrattuali;
- b) trasporto, apposizione (comprendendo ogni opera di progettazione e realizzazione di scavi e fondazioni, il ripristino dell'area interessata dai lavori ed, in particolare, del manto stradale e della segnaletica stradale orizzontale, la riparazione e/o il risarcimento di danni arrecati a condotte ed impianti delle reti di servizio, ecc...), manutenzione, gestione, rimozione e avvio a corretto smaltimento dei manufatti installati (laddove resosi necessario o richiesto dal Comune), con i relativi costi;
- c) spostamento e ricollocazione di installazioni, per motivate sopravvenute esigenze di pubblico interesse, con i costi del caso;
- d) per installazioni su tratti di strada non comunali, richiesta ed acquisizione del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada;
- e) laddove necessario, richiesta ed acquisizione del consenso del proprietario del sedime ove si realizza l'installazione;
- f) comunicazione al Comune di un addetto aziendale individuato quale diretto referente operativo in merito a tutte le fasi di attuazione contrattuale.

ARTICOLO 8. ONERI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) rilasciare, per quanto di competenza, le autorizzazioni necessarie al Concessionario per svolgere le attività previste dalla presente concessione;
- b) indicare e mettere a disposizione del Concessionario gli spazi pubblici o privati ad uso pubblico necessari per le installazioni;
- c) designare e mantenere nel tempo un Responsabile del procedimento, quale unico referente del Concessionario in merito a tutte le fasi di attuazione contrattuale (al momento il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore VI – Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico CERVENO);
- d) svolgere controlli sullo stato di conservazione delle installazioni, segnalando al Concessionario eventuali segnali e/o supporti che necessitino di interventi manutentivi;
- e) comunicare al Concessionario i dati necessari a promuovere azioni di risarcimento in caso di danni provocati da terzi, laddove identificati;
- f) emettere i provvedimenti amministrativi necessari a tutelare il diritto di esclusiva del Concessionario, in particolare per quanto attiene alla rimozione di eventuali installazioni di segnaletica direzionale privata realizzate da terzi in assenza di titolo ed autorizzazione.

ARTICOLO 9. MANUTENZIONE E DANNEGGIAMENTI DELLE INSTALLAZIONI

Il Concessionario, per l'intero periodo di validità contrattuale, dovrà sistematicamente monitorare lo stato di conservazione delle installazioni ed intervenire d'iniziativa in caso di necessità, effettuando, senza ritardo, tutti gli interventi di ripristino delle condizioni di integrità, sicurezza, funzionalità e decoro dei segnali direzionali e dei relativi supporti che, per qualsivoglia ragione (normale usura, causa naturale od accidentale, colposa o dolosa, ecc...), dovessero risultare danneggiati, imbrattati o comunque non correttamente leggibili.

Gli interventi "ordinari" seguenti a segnalazione del Comune dovranno essere eseguiti entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento di apposita nota scritta di richiesta, via e-mail a casella di posta elettronica certificata, mentre, in caso di urgenza derivante da situazioni di pericolo, l'intervento dovrà essere attivato entro 12 (dodici) ore dalla richiesta, anche semplicemente anticipata per via telefonica e poi formalizzata tramite messaggio di posta elettronica certificata riportante data e ora del primo avviso.

Ai fini di cui sopra, il Concessionario dovrà fornire e mantenere costantemente in uso (anche in ore serali e notturne e nei festivi) una casella di posta elettronica certificata alla quale indirizzare le richieste scritte d'intervento ed un recapito telefonico fisso (se non costantemente reperibile con deviazione di chiamata) o mobile per le urgenze, reperibile sull'intero arco delle 24 ore ed in tutte le giornate dell'anno, festivi compresi.

Al termine dell'intervento richiesto dal Comune, il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta di fine lavori, mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comando di Polizia Municipale.

In caso di particolari emergenze derivanti da installazioni pericolanti che necessitino di un immediato intervento di messa in sicurezza, il Comune potrà effettuare una prima azione di fissaggio/rimozione dei manufatti, richiedendo poi l'intervento del Concessionario per il ripristino definitivo, con facoltà per l'Ente di addebitare i relativi costi al Concessionario.

Tutti gli interventi di rimozione, sostituzione e riparazione delle installazioni si intendono dovuti a fronte dell'affidamento, senza che alcuna pretesa od opposizione possa essere avanzata nei confronti del Comune.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITÀ PER DANNI E GARANZIE

Il Concessionario, in quanto soggetto contrattualmente tenuto a tutta l'attività gestionale ed alla vigilanza sullo stato delle installazioni ed alla relativa manutenzione, è l'unico responsabile per danni a persone e/o cose (compresi personale e beni patrimoniali del Comune) derivanti da eventi dannosi di qualsiasi natura riconducibili alla presenza dei manufatti.

Assumendo tale onere, il Concessionario solleva il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere in conseguenza di danni a terzi.

Il Concessionario dovrà mantenere valida per tutto il periodo di affidamento la polizza assicurativa a copertura di ogni tipo di danno a persone e/o cose derivante dallo svolgimento dell'attività affidata in concessione, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per ciascun sinistro, come richiesta quale requisito di partecipazione alla procedura di scelta del contraente.

La polizza dovrà indicare apposita clausola di esclusione della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Comune, che si intende sollevato da qualsiasi responsabilità connessa o derivante dall'attività svolta dal Concessionario.

Il Comune resta, altresì, a tutti gli effetti estraneo a qualsivoglia obbligo e contenzioso derivante dai rapporti contrattuali instaurati dal Concessionario con i soggetti fruitori della segnaletica direzionale di localizzazione e per violazioni di norme e fatti illeciti e/o lesivi di interessi altrui posti in essere durante lo svolgimento dell'attività affidata in concessione.

ARTICOLO 11. PROPRIETÀ DELLE INSTALLAZIONI

Al termine del periodo contrattuale di affidamento o al precedente momento di eventuale risoluzione anticipata del contratto in danno al Concessionario, tutte le installazioni prese in carico o realizzate dal Concessionario nel tempo, nonché i supporti cartacei ed i dati informatizzati relativi all'aggiornato piano distributivo delle installazioni diverranno di proprietà del Comune, a titolo completamente gratuito, salvo che il Comune non ne richieda, a suo insindacabile giudizio, la rimozione a cura e spese del Concessionario uscente.

Nel caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, il Comune riconoscerà il solo indennizzo rapportato al valore residuo non ammortizzato degli impianti, con esclusione di qualunque ulteriore risarcimento per danno emergente o lucro cessante.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE E PENALI

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie, oltre quelle specificatamente indicate nel corpo del presente capitolato:

- a) cessione del contratto in violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
- b) affidamento in subappalto in violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza dei lavoratori;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) inosservanza delle norme di legge in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente;
- g) l'ipotesi di cui alla precedente lettera a) si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- h) in caso di altre modifiche soggettive inerenti il soggetto aggiudicatario l'Amministrazione si riserva il diritto di opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1), 2) e 3) del D.Lgs. 36/2023;
- i) perdita delle prescritte autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio e/o dei requisiti generali previsti dagli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 o di quelli di cui al bando – disciplinare di gara;

- j) violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;
- k) comunicazione di informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. In tal caso, ai sensi del Protocollo di legalità di cui alla successiva lett. l., oltre alla risoluzione contrattuale, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva anche una penale, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- l) violazione del "Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" sottoscritto fra la Prefettura di Savona e il Comune di Vado Ligure, in data 25.05.2012;
- m) violazione del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 o del codice di comportamento speciale comunale;
- n) in caso di gravi inadempienze o irregolarità, o comunque di inadempienze ripetute dopo la terza contestazione, non dovute a causa di forza maggiore, che arrechino grave nocumento alla funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto automaticamente a seguito di comunicazione dell'Amministrazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione d'ufficio in danno della parte residua della prestazione oggetto del contratto. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Amministrazione, di azioni di risarcimento per i danni subiti.

Restano a carico del Concessionario tutte le conseguenze, danni o spese derivanti dalle inosservanze degli obblighi contrattuali, ivi comprese quelle relative ad esecuzioni d'ufficio disposte anche a seguito di risoluzione contrattuale in danno.

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi in carico al Concessionario e fatta salva ogni altra azione di tutela da parte del Comune, è prevista l'applicazione di penali di importo variabile in caso di contestazione degli inadempimenti appresso indicati:

- 1) ritardato pagamento del canone concessorio, entro 60 giorni dalla scadenza (art. 4): € 300,00 per ogni settimana di ritardo (trecento/00);
- 2) ritardo nel completamento delle installazioni previste dal piano e nella rimozione di installazioni preesistenti e non più autorizzate, entro 6 mesi dalla scadenza (art. 6): € 200,00 per ogni mese di ritardo;
- 3) per ogni nuova installazione senza autorizzazione (art. 6): € 100,00 (fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da norme di legge o regolamentari e gli obblighi di rimozione);
- 4) per ogni mancato o ritardato intervento di ripristino/rimozione di installazioni richiesto dal Comune (art. 9): € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 5) per ogni altro inadempimento di obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto: € 100,00 per ciascun fatto contestato.

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata all'appaltatore per iscritto dall'Amministrazione a mezzo PEC, con la diffida ad adempiere nel termine assegnatogli (termine che terrà conto della tipologia di adempimento richiesto) nonché con l'indicazione della penalità che sarà applicata e con l'invito a far pervenire, entro 5 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico.

La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, la penale sarà applicata dal Comune senza ulteriori comunicazioni.

Al Concessionario sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo, se non versato entro i successivi quindici giorni, verrà trattenuto sull'importo del deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro il mese successivo all'applicazione delle ritenute, pena la rescissione del contratto.

L'applicazione della penalità o della trattenuta, come sopra descritto, non estingue il diritto di rivalsa della Amministrazione nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il Concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine intimatogli, l'Amministrazione a spese del Concessionario stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, potrà provvedere d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

Nota 6: anche "Codice dei contratti pubblici"

ARTICOLO 13. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo, mediante garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale previsto, ottenuto moltiplicando l'importo del canone concessorio annuale offerto per i cinque anni interi di durata.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità stabilite dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

A norma del comma 6 del suddetto articolo 117 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla Stazione Appaltante, comporterà la decadenza dell'affidamento, per cui il Comune aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del Concessionario, ogni qualvolta il Comune ne disponga l'incameramento, anche parziale, in conseguenza dell'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 12.

ARTICOLO 14. AGGIORNAMENTO TARIFFA, CANONE CONCESSORIO E PENALI

Considerata la limitata durata dell'affidamento, gli importi della tariffa massima applicata ai privati fruitori del servizio di segnaletica direzionale (art. 3), del canone concessorio riconosciuto al Comune (art. 4) e delle penali (art. 12) non saranno soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT.

ARTICOLO 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, né sono cedibili, anche solo in parte, i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Comune.

Il Concessionario può cedere in subappalto o in cottimo forniture, servizi e lavori se preventivamente indicati in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

Il nulla osta al subappalto verrà rilasciato dal Responsabile del procedimento, nel qual caso il Concessionario dovrà pagare direttamente i subappaltatori, dandone comunicazione per conoscenza al Comune mediante produzione di copia delle fatture quietanzate.

ARTICOLO 16. TUTELA DEI LAVORATORI E RICHIAMI DI LEGGE

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni e prescrizioni dei contratti di lavoro collettivi e delle norme di legge e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, sicurezza, protezione e prevenzione dagli infortuni sul lavoro, tutela della salute, assicurazione, assistenza e previdenza.

Oltre agli impegni indicati nel presente capitolato, il Concessionario sarà comunque tenuto al rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano gli appalti e contratti di servizio e della normativa ambientale.

L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i, impegnandosi espressamente in

tal senso, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17. CONTROVERSIE

Per ogni controversia legale relativa o connessa al rapporto contrattuale tra il Comune ed il Concessionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.